

Art. 7 D.L. n. 70/11 – Prime indicazioni operative

18 Luglio 2011

Con la circolare n. 16 del 4 luglio scorso, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nelle more di emanazione del decreto di cui al punto 1 del comma 2 dell'art. 7 del D.L. n. 70/11, il proprio personale ispettivo continuerà ad operare secondo le modalità previste dall'art. 33 del Collegato Lavoro che ha formalizzato quanto indicato dalla Direttiva ministeriale del 18 settembre 2008.

In particolare, l'allegata nota ricorda che il suddetto decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro, di natura non regolamentare, disciplinerà le modalità e i termini per garantire una concreta programmazione dell'attività ispettiva in materia fiscale e contributiva, anche al fine di consentire, attraverso lo scambio telematico delle informazioni, il miglior coordinamento delle attività di verifica all'interno delle imprese da parte del personale ispettivo delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Inps e del Ministero del Lavoro.

Relativamente al coordinamento dell'attività ispettiva, lo stesso decreto, assicurerà che ciascuna delle citate Amministrazioni venga informata preventivamente dell'inizio delle ispezioni, mettendo a disposizione eventuali elementi, acquisiti durante l'accesso ispettivo, utili ai fini dell'attività di controllo di rispettiva competenza.

[3681-circolare n. 16-11 Ministero del lavoro.pdf](#)[Apri](#)